REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative del corso di laurea in Scienze Forestali e Ambientali in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale, le linee di indirizzo del Senato Accademico e del Consiglio del Dipartimento per l'Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) e nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento di Dipartimento.

Art. 2
Denominazione e classe di appartenenza

1. È attivato presso il Dipartimento per l'Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) dell'Università degli Studi della Tuscia il corso di laurea in Scienze Forestali e Ambientali, classe L-25.

Art. 3
Obiettivi formativi del Corso di Laurea

1. Gli obiettivi formativi del corso di laurea in Scienze Forestali e Ambientali (SFA-L) si basano su una lunga tradizione formativa, nazionale e internazionale, orientata a formare conoscenze e competenze nei settori scientifici di base e nelle tecnologie di riferimento per l'analisi degli ecosistemi forestali e degli ambienti naturali, anche al fine della loro gestione sostenibile. Il corso presenta quindi gli elementi di multidisciplinarietà caratteristici della Classe L-25, che a partire da una solida formazione nelle scienze di base sviluppa le competenze specifiche del settore agro-silvo-pastorale degli ambienti rurali e montani, declinate in accordo con le nuove esigenze di sostenibilità e di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Il percorso formativo è organizzato in accordo con gli standard definiti nell'ambito del Tavolo di Coordinamento delle Scienze Forestali e con quelli internazionali del settore "*forestry*".

2. Il percorso di studio, basato sulle declaratorie della classe di laurea dettate dalla normativa nazionale, è caratterizzato: dall'apprendimento di nozioni di base negli ambiti delle discipline

matematiche, fisiche, informatiche, statistiche, chimiche e biologiche (zoologia, botanica); dalla formazione caratterizzante negli ambiti disciplinari economici e giuridici; in quelli forestali-ambientali: ecologia, pedologia, selvicoltura, dendrometria, pianificazione e assestamento, sistemi informativi per la gestione forestale, incendi forestali; in quelli della difesa: entomologia e patologia vegetale; nelle discipline delle scienze animali: gestione faunistica; dell'ingegneria forestale e della rappresentazione: idrologia forestale, meccanizzazione e sicurezza cantieri, costruzioni e rilievi del territorio, pianificazione del territorio e del paesaggio; della tecnologia del legno: filiere forestali. Le attività di classe sono accompagnate da attività in laboratorio e in foresta, con periodi intensivi di esercitazioni in foresta. L'elenco degli insegnamenti attivati e la ripartizione tra ore di didattica frontale e ore di attività pratiche in laboratorio/foresta sono descritti nell'offerta formativa pubblicata all'inizio dell'anno sulle piattaforme web dedicate dell'Ateneo e nella Guida del Dipartimento. Il percorso formativo prevede anche l'inserimento mirato di corsi opzionali che consentano una personalizzazione guidata della formazione culturale e professionale in funzione delle richieste in continua evoluzione della società al fine di rispondere ai requisiti richiesti nel mondo del lavoro. Al tempo stesso, la formazione multidisciplinare su cui si basa il progetto didattico del Corso di Studio consentirà anche l'accesso a corsi di studio universitari superiori.

3. Il corso SFA-L può essere strutturato su curriculum anche a carattere internazionale; il curriculum internazionale è strutturato sulla base di convenzioni con Università straniere per il conseguimento di titolo doppio/multiplo o congiunto, con periodi di mobilità strutturata e con possibilità di prosecuzione degli studi nelle sedi straniere dove previsto ed abilitante alla professione. Le lingue ufficiali del curriculum internazionale sono quindi italiano e la lingua stabilita dell'accordo di convenzione, che definisce anche i requisiti di competenza linguistica, che devono essere soddisfatti prima della mobilità.

4. Le attività di tirocinio permetteranno di maturare, anche in un contesto extra-universitario, esperienze pratiche e di avvicinamento al mondo del lavoro, fornendo eventualmente ispirazione per orientare la scelta della tematica su cui sviluppare l'elaborato finale.

5. Il corso di studio è finalizzato alla formazione di laureati e laureate dotati di elevate capacità di autoapprendimento, autonomia di giudizio, capacità critica e competenze nella gestione delle informazioni e nella comunicazione, al fine di operare con responsabilità nei contesti professionali e di garantire l'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze nelle scienze forestali e ambientali. Laureati/e acquisiscono conoscenze, abilità e competenze nei settori della produzione di valore (economia forestale, legislazione, filiere forestali, zootecnia montana), della sostenibilità ambientale

(pedologia, ecologia, zoologia, botanica), della gestione forestale (selvicoltura, difesa dagli stress biotici e prevenzione incendi), della pianificazione del territorio forestale (dendrometria, inventariazione delle risorse forestali, sistemi informativi territoriali, assestamento forestale) e dell'ingegneria applicata (costruzioni e rilievo topografico, progettazione CAD, meccanizzazione dei cantieri forestali, idrologia e sistemazioni idraulico-forestali). In coerenza con tali competenze, laureati/e sono in grado di svolgere attività tecniche e di supporto nei processi di gestione, monitoraggio, progettazione e valorizzazione delle risorse forestali e agrosilvopastorali, inclusa la raccolta e analisi dei dati per i piani di gestione, la supervisione di cantieri forestali, il monitoraggio ambientale e fitopatologico, le attività estimative, il supporto alle filiere produttive e agli interventi di ripristino e riqualificazione ambientale. Laureati/e trovano sbocchi professionali nei settori della gestione forestale e agrosilvopastorale, del monitoraggio e progettazione ambientale, della gestione delle filiere forestali, della manutenzione e controllo del territorio e del verde urbano, nonché nella formazione tecnico-professionale, potendo inoltre accedere, previo superamento dell'esame di Stato, all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali – sezione B, e proseguire gli studi in lauree magistrali (in particolare LM-73 e affini), master o altri percorsi di alta formazione.

Art. 4
Organi del Corso di Studio

1. Sono organi del Corso di Studio (CdS):

a) il Consiglio del Corso di Studio (CCS);

b) il/la Presidente del Corso di Studio.

2. Il funzionamento di tali organi è disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

3. Il Consiglio di Corso di Studio si avvale del Gruppo di Assicurazione di Qualità, ai fini della valutazione e autovalutazione del Corso di studio, secondo le indicazioni e le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 5
Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Coloro che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

2. Il Corso di Laurea è ad accesso libero.

3. È prevista una prova di ingresso non selettiva finalizzata alla verifica della preparazione iniziale e dell'attitudine personale ad intraprendere il percorso formativo.
All'inizio dell'anno accademico l'Ateneo allestisce più sessioni di test di ingresso, la cui modalità è descritta in dettaglio sul sito web di Ateneo. Per l'iscrizione al CdL in Scienze Forestali e Ambientali il test consiste nella verifica delle conoscenze di base di Matematica di base e Chimica.
L'eventuale esito negativo del test non preclude l'immatricolazione al corso di studio prescelto ma attribuisce un debito formativo in entrata (OFA, Obbligo Formativo Aggiuntivo). Tale debito si considera assolto se entro il primo anno di corso si frequenteranno le lezioni previste per i corsi di livellamento che verranno svolti per matematica e chimica e si supererà il test d'accesso sulla piattaforma di Ateneo. Le date dei test d'accesso vengono pubblicate sul sito web di Ateneo. Fino a che non supereranno le verifiche di cui sopra, studenti e studentesse non potranno sostenere gli esami di Matematica, Fisica (con le diverse denominazioni definite nel Manifesto per il debito in Matematica) e di Chimica (con le diverse denominazioni definite nel Manifesto per il debito in Chimica). Le suddette modalità di verifica non si applicano nel caso di trasferimento di studenti da altri Corsi di Laurea.
4. È richiesta una conoscenza della lingua inglese almeno di livello B1, verificata in fase di accesso.
5. Il Consiglio di Corso di Studio, previa procedura di valutazione culturale e amministrativa della carriera pregressa con particolare attenzione alla verifica della non avvenuta obsolescenza dei contenuti degli esami superati, stabilisce l'iscrizione al corso di laurea di coloro che sono in possesso di un diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento.

Art. 6
CFU per conseguimento del titolo, impegno a tempo pieno e a tempo parziale

1. Per conseguire la laurea è necessario acquisire 180 Crediti Formativi Universitari (CFU).
2. All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi si può optare tra impegno a tempo pieno o a tempo parziale secondo quanto disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento per l'iscrizione degli studenti a tempo parziale (disponibili sul sito web di Ateneo).

Art. 7
Riconoscimento di crediti in caso di passaggio da altro corso di studio

1. Gli studenti e le studentesse che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o altra Università, potranno richiedere il riconoscimento dei CFU già acquisiti.

2. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso di Studio e in relazione alla classe di laurea di provenienza, assicura il riconoscimento dei crediti già maturati dal/dalla richiedente secondo il criterio della coerenza fra obiettivi formativi degli insegnamenti svolti nella sede di provenienza con quelli specifici del corso SFA. Il riconoscimento sarà comunque non inferiore al 50% di quelli già maturati nell'altro Corso di Studio relativamente ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento didattico del corso di laurea in Scienze Forestali e Ambientali. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
3. Il riconoscimento dei CFU già acquisiti è deliberato dal Consiglio di Dipartimento secondo quanto disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 8
Riconoscimento crediti per programmi di mobilità studentesca

1. I crediti formativi universitari acquisiti nell'ambito dei programmi di mobilità studentesca all'estero sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base della valutazione della coerenza degli obiettivi formativi delle attività sostenute all'estero con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e la non ripetizione di attività formative già svolte. Il riconoscimento è effettuato, perseguendo la finalità di favorire la partecipazione a programmi di mobilità studentesca, fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.
2. Chi intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca in ambito europeo (ERASMUS) dovrà fare riferimento allo specifico regolamento di Ateneo (disponibile sul sito web di Ateneo).

Art. 9
Organizzazione della didattica

1. L'ordinamento didattico del Corso di studio è organizzato secondo il D.M. n. 270/2004 in modo da soddisfare i requisiti della Classe di Laurea L-25.
2. L'ordinamento didattico è inserito nella banca dati dell'Offerta Formativa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 9, c. 3, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e nel sito del Dipartimento e costituisce parte integrante del presente regolamento.

3. Il percorso degli studi è organizzato in semestri. Il calendario delle lezioni e degli esami di profitto viene stabilito dal Consiglio di Dipartimento e pubblicato nelle apposite bacheche e sul sito web del Dipartimento e di Ateneo.

4. In generale non sono previste propedeuticità, tranne casi regolati specificamente (Art. 10).

Art. 10
Elenco e caratteristiche degli insegnamenti

1. L'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei SSD, della loro pertinenza alle attività di base, caratterizzanti e affini e integrative, degli obiettivi specifici, dell'articolazione in moduli, dei CFU assegnati per ogni insegnamento, della lingua di base dell'insegnamento se diversa dall'italiano, della ripartizione degli insegnamenti fra gli anni di durata normale del corso e le eventuali propedeuticità sono riportate nella Guida di Dipartimento e sul sito web di Dipartimento.

Art. 11
Tipologia delle forme didattiche

1. Il percorso formativo prevede l'utilizzazione di diverse forme di insegnamento aventi differenti obiettivi specifici e distinto significato pedagogico.

2. Nel percorso sono previste:

- lezioni frontali;
- attività di laboratorio didattico e esercitazioni;
- escursioni didattiche;
- attività formative finalizzate alla acquisizione di capacità professionali specifiche, che comprendono esperienze presso strutture pubbliche o private di servizio o di produzione (tirocinio);
- attività didattiche elettive: sono attività formative scelte a completamento della propria maturazione culturale;
- attività progettuale e di sintesi tecnico-professionale per la preparazione dell'elaborato finale.

Art. 12
Forme di verifica del profitto e di valutazione

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento finale il cui superamento permette l'acquisizione dei crediti attribuiti alla attività formativa in oggetto.

2. Gli accertamenti finali possono consistere in:

- esami di profitto;
- prove di idoneità.

3. Gli esami di profitto e le prove di idoneità possono essere effettuate solamente nelle sessioni di esame individuate nel calendario didattico.

Art. 13
Prova finale

1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di un elaborato scritto su una o più tematiche affrontate nel percorso didattico e coerente con le finalità del Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali. Il lavoro potrà anche essere svolto presso una Struttura esterna all'Ateneo.
2. La pertinenza, il contenuto e la stesura dell'elaborato scritto sono controllati da un/una Relatore/Relatrice responsabile, individuato tra i docenti del Corso di Studio che, previa accettazione della richiesta, segue il/la candidato/a in tutte le fasi del lavoro, ne approva la versione finale e presenta il/la candidato/a in seduta di laurea. A seguito di richiesta motivata da parte del/della laureando/a, il CCS può valutare la proposta di scegliere un relatore o una relatrice esterni ai docenti del CdS.
3. La relazione sul lavoro svolto è discussa davanti ad una Commissione di laurea nominata dalla Direzione di Dipartimento.
4. L'ammissione alla prova finale presuppone l'acquisizione dei crediti formativi previsti dal regolamento didattico del Corso di Studio, al netto del numero di crediti attribuiti alla prova finale.
5. Per il conseguimento della laurea è necessario superare con esito positivo la prova finale.
6. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi, con possibilità di far seguire la lode al punteggio massimo (110/110). La Commissione assegnerà la votazione sulla base dei seguenti criteri:

- media ponderata con i crediti (espressa in centodecimi) delle votazioni delle prove di esame sostenute nel CdL;
- eccellenza della carriera accademica (lodi);
- completamento degli studi entro il periodo previsto;
- partecipazione ai programmi di mobilità studentesca internazionale;
- giudizio sulla qualità dell'elaborato finale e dell'esposizione da parte della Commissione.

L'assegnazione del voto finale è basata sui punteggi riportati nel regolamento disponibile sul sito web di Dipartimento per ciascuno dei suddetti criteri.

7. Dopo la discussione il/la Presidente comunica il voto, stabilito dalla Commissione in conformità a quanto disposto sopra, conferendo il titolo di Dottore, ma senza procedere alla proclamazione. Gli effetti di legge legati al conseguimento del titolo decorrono dalla data di conferimento del medesimo.
8. Le date delle sessioni di laurea vengono fissate annualmente dal Consiglio di Dipartimento come parte del Calendario Accademico e sono pubblicate sul sito del Dipartimento.
9. La proclamazione avverrà in due giorni all'anno, prestabiliti dall'Ateneo per tutti i CdL, alla presenza del corpo accademico e delle famiglie dei laureati e delle laureate.

Art. 14
Riconoscimento di crediti per attività di tirocinio e stage

1. Il riconoscimento di crediti per le attività di stage e di tirocinio avviene dopo idoneità espressa dal docente tutore, per un numero massimo di CFU definito dall'Ordinamento Didattico.
2. Per il riconoscimento di attività svolte all'estero, si applicano le disposizioni dell'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 15
Regole di presentazione dei piani di studio individuali

1. La compilazione del piano di studio individuale deve avvenire sull'apposita piattaforma della didattica secondo le finestre temporali stabilite dal Dipartimento. Il piano va predisposto nel rispetto delle regole previste dall'ordinamento didattico.

Art. 16
Tutorato

1. Sono previste ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, le seguenti attività di tutorato:
- collaborazione alle diverse iniziative di orientamento dirette alla comunità studentesca della scuola secondaria di secondo grado;
- accoglienza e assistenza alle matricole;
- orientamento e assistenza alla comunità studentesca durante il percorso formativo, al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo, rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi;
- interazione con la Segreteria Didattica di Dipartimento e la Segreteria Unica.

2. Le attività di tutorato saranno svolte da docenti del Corso di Studio anche con la collaborazione di componenti della comunità studentesca scelti sulla base di appositi bandi redatti dall'Ateneo con le modalità previste dal relativo regolamento interno.

3. Per ogni persona iscritta è previsto l'affiancamento di una figura di tutor, scelta tra il corpo docente afferente al corso e nominata dalla Direzione su proposta del Consiglio di Corso di Studio. I tutor riferiscono in CCS qualsiasi notizia ritenuta utile per migliorare l'efficacia del corso o risolvere eventuali problemi della comunità studentesca.

Art. 17
Frequenza e partecipazione alle attività formative

1. La frequenza alle attività formative non è obbligatoria ma è fortemente consigliata, ad eccezione del tirocinio dove la frequenza è obbligatoria.

Art. 18
Valutazione della qualità dell'organizzazione e dei risultati della didattica

1. Il Corso di Studio, attraverso il Gruppo di Assicurazione della Qualità, attua iniziative per l'autovalutazione ed il monitoraggio delle attività didattiche con le seguenti modalità: prima del sostenimento degli esami di profitto, le persone iscritte al corso dovranno compilare i questionari di valutazione della didattica per ciascun insegnamento. I risultati dei questionari, visualizzabili dai docenti all'interno del proprio portale, saranno oggetto di riflessione e valutazione da parte del Gruppo di Assicurazione della Qualità del Consiglio di Corso di Studio, utilizzando anche gli indicatori della didattica, definiti a livello Ministeriale e di Ateneo.

2. Il Corso di studio aderisce a quanto previsto in tema di Sistema di Valutazione e autovalutazione dell'ANVUR, anche aggiornando, secondo le scadenze dettate per legge e a livello di Ateneo e poi di Dipartimento, tutti i documenti previsti dal sistema di qualità.

Art. 19
Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo ed al Regolamento del Dipartimento per l'Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF)

2. Le modifiche al presente Regolamento, su proposta del CCS, sono approvate dal Consiglio del Dipartimento, prima di essere sottoposte al Senato Accademico.